

Decreto Dirigenziale n. 383 del 1 agosto 2007

Area Generale di Coordinamento n. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di e-Government e Societa' dell'Informazione. Programma "Sviluppo della Larga Banda nelle Regioni del Mezzogiorno". Progetto Pr5SIT - Deliberazione di Giunta Regionale n. 2031 del 28/12/2005. Indizione gara dell'appalto-concorso ai sensi del D.Lgs n. 163/2006 per la realizzazione del secondo sottointervento.

---

ALLEGATO "C"

**APQ SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE  
Programma Sviluppo Larga Banda nelle  
Regioni del Mezzogiorno  
Progetto Pr5SIT**

**Appalto Pubblico per L'estensione dei servizi informativi Integrati per la gestione del territorio -  
secondo intervento**

**CAPITOLATO D'ONERI**

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 46 del 20 agosto 2007

## CAPITOLATO D'ONERI

Appalto Pubblico con procedura aperta per l'intervento: "Estensione dei Servizi Informativi Integrati per la Gestione del Territorio - secondo intervento" presso la Giunta Regionale della Campania. (Fonte di finanziamento: Regione Campania POR mis. 6.2.) per l'affidamento dei seguenti servizi:

- **Azione 1)** Conversione della Ctr alla scala 1:5000, ed. 1998 e successivi aggiornamenti, qualora disponibili, in Database Topografico;
- **Azione 2)** Realizzazione di servizi di consultazione on line delle coperture Aerofotogrammetriche Regionali e Videoconsultazione in Stereoscopia;
- **Azione 3)** Integrazione con Sigmater per l'interscambio di informazioni catastali e territoriali fra l'agenzia del territorio, le regioni e gli enti locali;
- **Azione 4)** Fornitura di servizi per la "Acquisizione e Digitalizzazione in formato vettoriale di mappe catastali" per le province di Benevento e Caserta;
- **Azione 5)** Realizzazione del Portale Cartografico Regionale;
- **Azione 6)** linee di livellazione geometrica di alta precisione;
- **Azione 7)** Trasformazioni di coordinate catastali locali in coordinate wgs84 nella provincia di Napoli

### Art. 1

#### (Definizioni di riferimento)

1. Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- a) per "Amministrazione", la Regione Campania - A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Sistemi Informativi - quale stazione appaltante che procede all'aggiudicazione della fornitura di servizi oggetto del presente capitolato;
- b) per appalto, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l'Amministrazione e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi oggetto del presente capitolato;
- c) per "appaltatore", l'operatore economico prescelto dall'Amministrazione, cui la stessa affida l'esecuzione dell'appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato e disciplinare allegato, integrate con le indicazioni dell'offerta;
- d) per contratto, l'atto negoziale con cui verranno ad essere formalizzati i rapporti tra l'Amministrazione e l'operatore economico prescelto come appaltatore;
- e) per "Codice dei contratti pubblici", il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
- g) per "specifiche tecniche", le specifiche contenute in un documento, che definiscono le caratteristiche richieste di un prodotto o di un servizio, quali i livelli di qualità, i livelli della prestazione ambientale, una progettazione che tenga conto di tutte le esigenze (ivi compresa l'accessibilità per i disabili) la valutazione della conformità, la proprietà d'uso, l'uso del prodotto, la sua sicurezza o le sue dimensioni, ivi compresi le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto la denominazione di vendita, la terminologia, i simboli, il collaudo e i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura e l'etichettatura, le istruzioni per l'uso, i processi e i metodi di produzione, nonché le procedure di valutazione della conformità.

### Art. 2

#### (Elementi generali di riferimento e finalità dell'appalto)

1. Il presente capitolato regola gli oneri generali e particolari inerenti il rapporto tra l'Amministrazione e l'appaltatore individuato in relazione alla fornitura di servizi Appalto Pubblico con procedura aperta per l'intervento: "Estensione dei Servizi Informativi Integrati per la Gestione del Territorio - secondo intervento" presso la Giunta Regionale della Campania. (Fonte di finanziamento: Regione Campania POR mis. 6.2.). Il contesto rispetto al quale le attività oggetto dell'appalto vengono ad essere prodotte riguarda la possibilità di incrementare la capacità di governo amministrativo e fiscale del territorio e più in generale migliorare il rapporto su tematiche ambientali e territoriali verso cittadini, professionisti ed imprese e valorizzare i dati territoriali prodotti dalle amministrazioni pubbliche, realizzando un sistema di cooperazione applicativa tra Regione ed enti locali attraverso la realizzazione di Servizi Informativi Territoriali Integrati a livello regionale.

## Art. 3

(Prestazioni oggetto dell'appalto / specifiche tecniche - interazioni organizzative essenziali - varianti in corso di esecuzione)

1. L'appaltatore realizza le attività oggetto del presente appalto di seguito specificate come "attività principali" o come "attività complementari":

<b>Azione 1)</b> Conversione della Ctr alla scala 1:5000, ed. 1998 e successivi aggiornamenti, qualora disponibili, in Database Topografico;	Attività principale
<b>Azione 2)</b> Realizzazione di servizi di consultazione on line delle coperture Aerofotogrammetriche Regionali e Videoconsultazione in Stereoscopia;	Attività principale
<b>Azione 3)</b> Integrazione con Sigmater per l'interscambio di informazioni catastali e territoriali fra l'agenzia del territorio, le regioni e gli enti locali;	Attività principale
<b>Azione 4)</b> Fornitura di servizi per la "Acquisizione e Digitalizzazione in formato vettoriale di mappe catastali" per le province di Benevento e Caserta;	Attività principale
<b>Azione 5)</b> Realizzazione del Portale Cartografico Regionale;	Attività principale
<b>Azione 6)</b> linee di livellazione geometrica di alta precisione;	Attività principale
<b>Azione 7)</b> Trasformazioni di coordinate catastali locali in coordinate wgs84 nella provincia di Napoli	Attività complementari

Le prestazioni richieste, le specifiche tecniche nonché gli ulteriori oneri a carico della ditta aggiudicataria sono dettagliati nei Capitolati Tecnici predisposti per le singole Azioni quali parti integranti del presente Capitolato. La ditta aggiudicataria dovrà realizzare e garantire tutto quanto espressamente richiesto nei capitolati tecnici relativi alle 7 azioni su citate, compresi i miglioramenti previsti dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, ed è a carico dell'aggiudicatario, e compreso nell'importo dell'appalto anche quanto segue:

- l'installazione e l'avviamento dei prodotti ed i servizi di connettività, attrezzature o programmi, tutto incluso e nulla escluso, per rendere completo, funzionale ed efficiente l'intera fornitura;
- le risorse umane e i materiali di consumo necessari alla installazione, configurazione e messa in esercizio di tutti i prodotti forniti;
- la fornitura di dettagliate descrizioni tecniche e manuali d'uso, sia su carta che su supporto digitale non riscrivibile e senza protezione di copia e di stampa, idonei ad assicurare una completa conoscenza di tutti i prodotti forniti;
- l'imballaggio, il trasporto nel rispetto della normativa vigente, la pulizia dei locali oggetto degli interventi ed in generale tutto quanto necessario, nulla escluso, per la consegna chiavi in mano dell'intera fornitura ;
- la redazione di specifiche tecniche secondo quanto previsto dalla lettera g) dell'art. 1 del presente Capitolato D'oneri

2. La Regione Campania, in ottemperanza della Legge 7/08/1990 n. 241 e D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 , ha designato come Responsabile Unico del Procedimento arch. Agostino Di Lorenzo dell'A.G.C. 16 Governo del Territorio - Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma tel: 0817966973 E-mail: [a.dilorenzo@regione.campania.it](mailto:a.dilorenzo@regione.campania.it); [sit@regione.campania.it](mailto:sit@regione.campania.it);

3. Per l'ottimale sviluppo delle attività relative al presente appalto, l'appaltatore è tenuto a rendere anche le attività rappresentate nel processo migliorativo delle prestazioni (attività migliorative - ulteriori), in quanto dalla stessa proposte come elemento di sviluppo dello stesso in sede di selezione.

4. Il complesso delle prestazioni e delle attività relative al presente appalto si intende integrato dalle proposte formalizzate in sede di offerta dall'appaltatore, comprese le varianti progettuali eventualmente ammesse in base a quanto previsto dall'art. 76 del Codice dei contratti pubblici.

5. Prima dell'avvio dell'appalto, l'appaltatore individua un recapito organizzativo nell'ambito del territorio del comune di Napoli, presso il quale attiva un collegamento telefonico e fax in funzione permanente per tutto il periodo e l'orario di funzionamento dei servizi.

6. Presso il recapito di cui al comma 5:

- a) presta servizio personale in grado di assicurare le tempestive sostituzioni degli addetti e l'attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi necessari;
- b) sono indirizzate anche le comunicazioni e le richieste di informazioni o interventi che l'Amministrazione intenda far pervenire all'appaltatore, salva diversa soluzione operativa prospettata dallo stesso in termini di migliore funzionalità e medesima garanzia.

7. L'appaltatore individua un referente unico per tutti i servizi, che risponda dei rapporti contrattuali fra esecutore e Amministrazione e che rappresenti per l'Amministrazione la figura di costante riferimento per tutto quanto attiene l'esecuzione dell'appalto.

8. L'appaltatore si impegna ad attivare un sistema di controllo interno sullo svolgimento e sulla qualità dei servizi offerti. I risultati di detto controllo vengono inviati, a richiesta, al RUP che può anche chiederne l'integrazione, al fine di elaborare i controlli interni di cui alla normativa vigente in materia di servizi pubblici.

9. E' permesso in sede di offerta presentare varianti o aggiunte migliorative fermo restando i requisiti minimi previsti dai capitolati tecnici [rif.to art. 76, D.Lgs. n. 163/2006];

10. Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse, esclusivamente, nei casi stabiliti dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento [rif.to art. 114, D.Lgs. n. 163/2006];

11. Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, in attuazione, quando compatibile, dell'art. 114 dello stesso D.Lgs. n. 163/2006.

#### **Art. 4**

#### **(Ambito di realizzazione / luoghi di esecuzione dell'appalto)**

1. L'appaltatore realizza le attività previste in relazione al presente appalto presso le strutture delle A.G.C. 06 -Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica- e A.G.C. 16 -Governio del Territorio, Tutela beni Paesistico-Ambientali e Culturali - e nell'ambito del territorio regionale;

2. L'appaltatore è tenuto ad organizzare la logistica per la distribuzione di risorse umane, attività e servizi / di forniture nei luoghi nei quali l'appalto deve essere realizzato, nonché per gli spostamenti.

**Art. 5**  
**(Entità dell'appalto)**

Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto ha la seguente entità complessiva:

Tipologia di prestazione	Entità
Attività principali:	€ 3.548.484/85
<b>Azione 1)</b> Conversione della Ctr alla scala 1:5000, ed. 1998 e successivi aggiornamenti, qualora disponibili, in Database Topografico;	€ 1.666.666/67
<b>Azione 2)</b> Realizzazione di servizi di consultazione on line delle coperture Aerofotogrammetriche Regionali e Videoconsultazione in Stereoscopia;	€ 468.884/85
<b>Azione 3)</b> Integrazione con Sigmater per l'interscambio di informazioni catastali e territoriali fra l'agenzia del territorio, le regioni e gli enti locali;	€ 429.166/67
<b>Azione 4)</b> Fornitura di servizi per la "Acquisizione e Digitalizzazione in formato vettoriale di mappe catastali" per le province di Benevento e Caserta;	€ 333.333/33
<b>Azione 5)</b> Realizzazione del Portale Cartografico Regionale;	€ 333.333/33
<b>Azione 6)</b> linee di livellazione geometrica di alta precisione;	€ 317.100/00
Attività complementari	€ 50.000/00
<b>Azione 7)</b> Trasformazioni di coordinate catastali locali in coordinate wgs84 nella provincia di Napoli	

**Art. 6**  
**(Variazioni dell'entità dell'appalto - Resa di prestazioni in aumento/diminuzione)**

1. Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell'Amministrazione, per eventuali ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell'importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

2. Nel caso in cui l'Amministrazione richieda un aumento delle prestazioni la garanzia di cui al successivo art. 23 deve essere adeguatamente integrata.

**Art. 7**  
**(Durata del contratto/dell'appalto)**

Il complesso delle prestazioni di servizi rientranti nel presente appalto dovrà terminare entro giugno 2008

**Art. 8**  
**(Opzioni relative all'appalto)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, secondo quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente contratto/appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto (come meglio precisato nell' articolo 3).

2. La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma 1 può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla conclusione del presente appalto, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

**Art. 9**  
**(Valore del contratto/dell'appalto)**

1. Il valore complessivo delle prestazioni di servizi oggetto del presente appalto e rapportato alla durata per lo stesso individuata dall'art. 7 è determinato come importo base posto a base d'asta in Euro 3.598.484,85, al netto dell'IVA.

**Art. 10**

**(Risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto)**

1. L'appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, avvalendosi di personale dipendente e di collaboratori ad altro titolo correlati ad essa, nonché, se necessario, di operatori liberi professionisti.
2. L'appaltatore, in corrispondenza con l'inizio del contratto, fornisce dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nelle attività delle singole azioni; detto elenco deve necessariamente corrispondere a quello eventualmente indicato in sede di offerta, così come devono corrispondere titoli di studio, professionali ed anzianità di servizio, in quella sede eventualmente dichiarati. Sono fatte salve le sostituzioni necessarie per cause di forza maggiore, che non potranno in ogni caso superare il venti per cento (20%) e comporteranno la sostituzione delle risorse umane indisponibili con personale con caratteristiche professionali e di esperienza del tutto corrispondenti a quelle delle risorse umane indicate nell'elenco.
3. Entro trenta (30) giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al precedente comma 2, l'Amministrazione può disporre la non utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga, sulla base di motivate ragioni, non idonee; in questo caso l'appaltatore è tenuto a sostituire immediatamente le risorse umane con altro personale con caratteristiche professionali e di esperienza idonee a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione.
4. La ditta appaltatrice garantisce la sostituzione immediata del personale per qualunque ragione assente con personale di pari qualificazione professionale ed esperienza.
5. Le risorse umane impegnate dall'appaltatore nella realizzazione delle attività oggetto del presente appalto sono tenute ad osservare diligentemente gli oneri e le norme previste dalla normativa di riferimento e dal presente capitolato, nonché ad osservare il segreto professionale, ad attuare gli indirizzi indicati dall'Amministrazione, a rispettare gli orari di servizio e ad esporre un cartellino identificativo.
6. L'appaltatore si impegna a sostituire nell'ambito delle attività oggetto del presente appalto le risorse umane che, in base a valutazione motivata dell'Amministrazione, abbiano disatteso le prescrizioni indicate nel precedente comma 5.
7. L'appaltatore si impegna, a garantire alle risorse umane da esso impegnate nelle attività oggetto del presente appalto la massima informazione circa le modalità di svolgimento delle singole attività e le norme contenute nel presente capitolato, sollevando pertanto l'Amministrazione da oneri di istruzione delle stesse.

**Art. 11**

**(Obblighi dell'appaltatore nei confronti delle risorse umane impegnate nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto / obblighi generali dell'appaltatore)**

1. In relazione alle risorse umane impegnate nelle attività oggetto del presente appalto, l'appaltatore è tenuto a far fronte ad ogni obbligo previsto dalla normativa vigente in ordine agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali ed assicurativi riferibili al personale dipendente ed ai collaboratori / liberi professionisti.
2. Per i lavoratori dipendenti o per gli eventuali soci lavoratori (se la Società è cooperativa sociale), l'appaltatore è tenuto ad osservare gli obblighi retributivi e previdenziali stabiliti dai vigenti CCNL di categoria, compresi, se esistenti alla stipulazione del contratto, gli eventuali accordi integrativi territoriali.
3. Gli obblighi di cui al precedente comma 2 vincolano l'appaltatore anche se la stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dimensione del medesimo e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
4. Per le verifiche in ordine agli adempimenti obbligatori nei confronti delle risorse umane impegnate nella realizzazione dell'appalto l'Amministrazione può richiedere all'appaltatore ogni documento utile, fatti comunque salvi gli accertamenti condotti in base al successivo art. 27.

Art. 12

**(Obblighi generali dell'appaltatore in materia di sicurezza sul lavoro)**

1. L'appaltatore è tenuto a provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.
2. L'appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 626/1994, coordinato con il D.Lgs. n. 242/1996).
3. In caso di esecuzione delle attività per l'esecuzione del presente appalto all'interno dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione, l'appaltatore si obbliga, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, a coordinarsi ed a cooperare con il datore di lavoro committente per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione. In particolare, si obbliga a partecipare, ove promossa dal datore di lavoro committente, alla riunione di cooperazione e coordinamento.
4. L'appaltatore si impegna a fornire all'Amministrazione, in corrispondenza con l'inizio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, per le quali si impegna contestualmente a segnalare ogni eventuale modifica o integrazione che si verificasse nella durata contrattuale:
  - nominativo del responsabile della sicurezza;
  - nominativo del rappresentante dei lavoratori;
  - requisiti tecnico-professionali richiesti da legislazione specifica;
  - mezzi/attrezzature antinfortunistiche inerenti alla tipologia del lavoro da eseguire;
  - formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto;
  - mezzi e attrezzature previsti e disponibili per l'esecuzione del lavoro;
  - dotazione di dispositivi di protezione individuali;
  - numero e presenza media di addetti;
  - numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni;
  - altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di prevenzione e protezione.

Art. 13

**(Subappalto)**

Non è ammesso subappalto

Art. 14

**(Obblighi dell'Amministrazione e interazioni organizzative correlate all'esecuzione dell'appalto)**

1. L'Amministrazione mantiene le funzioni di indirizzo e coordinamento in relazione al presente appalto per:
  - a) assicurare unitarietà e qualità degli interventi;
  - b) verificare la corretta esecuzione degli interventi;
  - c) verificare l'adeguatezza delle prestazioni.
2. L'Amministrazione svolge le attività di propria competenza, in sinergia e collaborazione con gli operatori dell'appaltatore e con il referente dello stesso.
3. L'Amministrazione si impegna altresì ad una continua collaborazione col referente dell'esecuzione dell'appalto all'interno dell'organizzazione dell'appaltatore, al fine di un ottimale svolgimento delle attività e di un proficuo rapporto con i fruitori delle stesse.
4. L'appaltatore è tenuto al rispetto del disciplinare tecnico-organizzativo per la gestione delle attività inerenti il presente appalto stabilito dall'Amministrazione e specificato nel protocollo operativo di seguito illustrato:

Soggetto produttore	Attività	Interazione organizzativa	Soggetto interlocutore
Appaltatore	Piano gestionale attività	Comunicazione degli elementi di pianificazione gestionale	Amministrazione
Appaltatore	Programmazione attività di sviluppo dell'appalto	Comunicazione programma	Amministrazione
Appaltatore	Programmazione operativo-gestionale definitiva	Programmazione e condivisione degli elementi gestionali su base temporale concordata	Amministrazione
Appaltatore	Progettazione di dettaglio di eventuali attività di sviluppo dell'appalto (permesse dal quadro prestazionale)	Condivisione degli elementi di progettazione (coerenza con progettazione - base)	Amministrazione
Appaltatore	Esecuzione delle attività oggetto dell'appalto	Comunicazione su andamento gestione	Amministrazione
Amministrazione	Verifiche sulle attività oggetto dell'appalto	Controllo (interoperatività con verifiche funzionali appaltatore)	Appaltatore
Amministrazione	Verifica su complessiva funzionalità dell'appalto	Verifica operativa e gestionale	Appaltatore

5. Lo svolgimento delle interazioni organizzative ed operative nel rispetto di quanto stabilito al precedente comma è finalizzato ad ottimizzare le relazioni tra appaltatore e Amministrazione in ordine alla gestione delle attività principali, complementari e correlate, oggetto del presente appalto.

6. La Società affidataria può fornire all'Amministrazione ulteriori elementi utili per la programmazione o per l'adeguamento, sotto il profilo operativo - progettuale, delle attività riferibili all'appalto, a fronte degli elementi acquisiti in relazione all'esecuzione dello stesso.

7. In relazione alle interazioni organizzative necessarie per assicurare la corretta esecuzione del contratto relativo al presente appalto, l'Amministrazione individua quale referente organizzativo il Responsabile del procedimento, nominato ai sensi dell'art. 10 del Codice dei contratti pubblici.

#### Art. 15

##### (Trattamento di dati personali nell'esecuzione del contratto / Modalità per il trasferimento delle informazioni relative all'esecuzione del contratto)

1. Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l'appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell'esecuzione dello stesso.

2. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

3. L'Amministrazione e l'appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

4. Qualora nell'ambito temporale di efficacia del contratto relativo al presente appalto sia approvato il DPS 2007, l'Amministrazione assume tale dato regolamentare come riferimento per il trattamento dei dati a cui l'appaltatore dovrà attenersi



Art. 16

(Direzione dell'esecuzione del contratto)

1. Le attività relative alla direzione dell'esecuzione del contratto sono svolte da una Commissione di Direzione dell'esecuzione del contratto composta da tecnici della materia dell'appalto di provata qualificazione.
2. L'Amministrazione provvederà a nominare, prima dell'inizio delle attività, la Commissione di Direzione per l'esecuzione dell'appalto commisurata alla tipologia e complessità di ciascun intervento e con il compito di:
  - a) fornire l'assistenza tecnico-scientifica agli organi nominati dalla Regione per la verifica delle attività oggetto dell'appalto;
  - b) controllare l'attuazione dei progetti proposti nell'offerta di cui all'art. 5 del disciplinare di gara parte integrante del presente capitolato d'Oneri;
  - c) verificare gli scostamenti dei livelli di servizio rispetto alle prescrizioni stabilite negli elaborati di gara, nel successivo contratto e nei piani della Ditta presentati in sede di offerta;
  - d) modulare l'adeguamento delle penali sullo scostamento dei livelli di servizio rispetto ai valori prestazionali concordati sino ad un limite inferiore al di sotto del quale, a fronte di un servizio inaccettabile, la Commissione sottoporrà all'Amministrazione la proposta di una eventuale risoluzione contrattuale;
  - e) certificare gli stati di avanzamento delle attività;
  - f) formalizzare proposte alla Regione Campania per l'integrazione/evoluzione dei singoli progetti. Tali proposte potranno trovare ragione soprattutto nell'evoluzione dello scenario tecnologico e nella necessità della sperimentazione di nuovi servizi applicativi.
3. Qualora nell'ambito temporale di efficacia del contratto relativo al presente appalto sia approvato il Regolamento attuativo/applicativo del Codice dei contratti pubblici, in forza di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso, ed in tale complesso normativo risultino disposizioni volte a disciplinare la direzione dell'esecuzione del contratto e l'individuazione del soggetto a ciò deputato, come previsto dall'art. 119 del Codice medesimo, l'Amministrazione assume tale dato regolamentativo come riferimento per la disciplina della direzione dell'esecuzione del contratto.

Art. 17

(Corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni dell'appalto)

1. Il corrispettivo che l'Amministrazione corrisponde all'appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto è determinato dall'offerta dell'appaltatore medesimo e oltre IVA di legge;
2. L'Amministrazione assume a riferimento per la determinazione del corrispettivo, in relazione alle prestazioni effettivamente realizzate, i valori parametrici/unitari configurati dall'appaltatore in sede di offerta.

Art. 18

(Imposte riferite alle prestazioni / attività oggetto del contratto)

1. Ai fini della resa del corrispettivo, le prestazioni / attività oggetto del presente appalto sono assoggettate ad imposta sul valore aggiunto (IVA)

Art. 19

(Invariabilità dei prezzi)

Nei prezzi offerti e contrattualmente fissati si intendono compresi e compensati tutti gli oneri di cui all'appalto, tutto incluso e nulla escluso, per la completa attuazione dell'appalto. La Ditta aggiudicataria pertanto, non avrà diritto alcuno di pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumenti dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

Art. 20

(Condizioni di pagamento)

1. Il pagamento delle prestazioni di servizi, resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto, è effettuato dall'Amministrazione mediante rate d'acconto emesse sulla base degli stati di avanzamento

delle attività del progetto rilasciati dalla Ditta aggiudicataria e previa presentazione di regolare fattura trasmessa all'A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, ogni volta si raggiunge un importo minimo del 20% del relativo importo contrattuale.

L'atto di liquidazione verrà emanato entro 30 gg dalla data di accertamento della conformità dei Servizi alle previsioni contrattuali effettuata dal RUP di concerto con la Commissione di Direzione dell'esecuzione del contratto di cui al precedente art. 16;

2. L'appaltatore è tenuto a predisporre un rendiconto analitico delle prestazioni realizzate nel periodo di riferimento indicato nella fattura, nonché ad allegarlo alla stessa per consentire all'Amministrazione la verifica delle attività.

3. L'Amministrazione, a seguito della verifica di cui al precedente comma, procede al pagamento delle prestazioni effettivamente realizzate.

4. Il pagamento è comunque subordinato alla stipulazione del contratto.

5. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'appaltatore, il pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte dell'Amministrazione.

6. In caso di ritardato pagamento il saggio di interessi è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

7. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo, da parte dell'Amministrazione, del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'appaltatore. A tal fine, salvo diversa successiva indicazione da parte dell'Amministrazione, unitamente alla fattura l'appaltatore dovrà trasmettere:

7.1.) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, firmata dal proprio legale rappresentante attestante le ultime dichiarazioni obbligatorie INPS e INAIL;

7.2.) copia dei relativi bollettini di pagamento;

7.3.) dichiarazione che tutti gli operatori impegnati sono lavoratori dipendenti o soci lavoratori o titolari di specifico incarico e che ogni obbligo contributivo, previdenziale e assicurativo relativo a detti rapporti di lavoro è stato assolto.

8. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli sopraddetti, l'appaltatore non potrà opporre eccezione all'Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

9. Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a: Regione Campania A.G.C. 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica Settore Sistemi Informativi Via Don Bosco 9/E cap 80141 (NA)

10. Le fatture devono essere redatte in lingua italiana e devono necessariamente contenere, oltre agli elementi obbligatoriamente previsti dall'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972, tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni BAN/IBAN.

11. Qualora l'appalto sia realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI o ATI), l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che dovranno indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

12. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 11, è comunque di competenza del mandataro la formalizzazione del rendiconto di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 21 (Cessione del contratto)**

[rif.to art. 51 Codice]

1. È vietata all'appaltatore la cessione anche parziale del contratto relativo al presente appalto, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 163/2006.

**Art. 22**

**(Cessione dei crediti maturati in relazione all'esecuzione del contratto)**

[rif.to art. 117 Codice]

1. L'appaltatore può, in relazione ai crediti verso l'Amministrazione derivanti dal contratto avente ad oggetto il presente appalto, avvalersi delle disposizioni di cui alla L. 21 febbraio 1991, n. 52, potendo effettuare la cessione degli stessi crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.
2. Ai fini dell'opponibilità all'Amministrazione, le cessioni di crediti devono essere stipulate dall'appaltatore mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione stessa quale soggetto debitore.
3. Le cessioni di crediti derivanti dal corrispettivo del presente appalto sono efficaci e opponibili all'Amministrazione qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi all'appaltatore cedente e al soggetto cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.
4. L'Amministrazione, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale correlato al contratto per il presente appalto, può preventivamente accettare la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione.
5. In ogni caso, quando all'Amministrazione sia notificata la cessione, essa può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a servizi con questo stipulato.

**Art. 23**

**(Garanzie inerenti la corretta esecuzione del contratto)**

[rif.to art. 113, D.Lgs. n. 163/2006]

1. L'appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a costituire, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione, una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento (10%) dell'importo contrattuale.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento (10%), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%).
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto, nel limite massimo del settantacinque per cento (75%) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dell'appalto di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento (25%) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei contratti pubblici da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
7. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario.
8. L'importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione del presente appalto.
9. Le fidejussioni e le polizze relative alla garanzia definitiva devono essere presentate corredate di autentica notarile della firma, dell'identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell'imposta di bollo.

#### **Art. 24 (Responsabilità)**

1. La gestione delle attività oggetto del presente appalto è effettuata dall'appaltatore in proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di esecutore delle attività stesse a tutti gli effetti di legge.
2. L'appaltatore risponde interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegati, anche se di proprietà dell'Amministrazione, nell'espletamento dei servizi, nonché degli eventuali danni a persone o cose che dagli stessi possano derivare.
3. L'appaltatore si intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato ai propri dipendenti od a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per fatto doloso o colposo a persone o a cose dall'attività del proprio personale e dagli utenti affidati, in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.
4. Conseguentemente a quanto previsto dal precedente comma 3 è fatto obbligo all'appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.
5. L'appaltatore, oltre alle norme del presente capitolato, deve osservare e far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti in vigore o emanati nel periodo dell'appalto, comprese le disposizioni regolamentari dell'Amministrazione, per quanto funzionali allo svolgimento dell'attività oggetto dell'appalto.
6. L'appaltatore risponde verso gli utenti ed i terzi per i danni arrecati dai propri dipendenti nell'espletamento dei servizi e si impegna a sollevare l'Amministrazione da ogni molestia e responsabilità relativa.
7. L'accertamento dei danni sarà effettuato dall'Amministrazione in contraddittorio con i rappresentanti dell'appaltatore. Nel caso di loro assenza si procederà agli accertamenti dinanzi a due testimoni, anche dipendenti della Amministrazione stessa, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna.

#### **Art. 25 (Coperture assicurative)**

1. È a carico dell'appaltatore ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l'esecuzione del presente contratto.

2. È obbligo dell'appaltatore stipulare specifica polizza assicurativa per responsabilità civile (RC), comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento alle attività connesse al presente appalto per fornitura in questione, con massimale per sinistro non inferiore ad € 3.000.000 e con validità non inferiore alla durata dell'appalto.

3. In alternativa alla stipulazione della polizza di cui al precedente comma 2, il prestatore di servizi potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, deve produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri, nonché limiti del massimale annuo per danni.

#### Art. 26

#### (Verifiche in ordine all'esecuzione del contratto/Collauda)

1. L'Amministrazione effettua controlli specifici sulle attività appaltate, per verificarne la rispondenza operativa e la coerenza funzionale rispetto a quanto richiesto dall'amministrazione.

2. Per il controllo degli standard qualitativi definiti nel contratto relativo al presente appalto, desunti dall'associazione tra quelli stabiliti dal presente capitolato e da quelli indicati nell'offerta dall'appaltatore, l'Amministrazione individua gli indicatori e parametri - base secondo il seguente schema generico:

Attività/prestazione	Indicatori	Parametri di efficienza qualitativa
Descrizione del servizio e delle attività principali che ne permettono l'esecuzione (analisi di dettaglio, secondo uno schema di processo).	<p>Indicazione degli elementi dimensionali o di frequenza della prestazione che permettono la soddisfazione del livello qualitativo minimo.</p> <p>Es. numero di interventi settimanali per un servizio.</p> <p>Precisazione di rapporti tra dati dimensionali e tempistica di esecuzione come indicatori.</p> <p>Es. numero di casi gestiti/trattati in un determinato periodo di tempo.</p>	<p>Specificazione dei livelli (quantità, dimensioni, tempi) definiti nel contratto come parametri di efficienza qualitativa nella produzione dei servizi in appalto.</p> <p>Es. soglia di interventi settimanali per un servizio oltre il dato minimo.</p>

3. L'Amministrazione provvederà con apposita Commissione ad effettuare verifiche in ordine all'esecuzione del contratto/Collaudo, con riferimento alle singole Azioni indicate all'art. 3 .

4. L'Amministrazione provvederà a nominare, entro 30 giorni solari dall'affidamento dei lavori oggetto dell'appalto, la Commissione di Collaudo composta da componenti tecnici di specifica qualificazione professionale, commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità ed all'importo.

5. La verifica in ordine all'esecuzione del contratto è finalizzata alla verifica che ciascun servizio, attività o fornitura risponda a quanto previsto in sede di offerta e nei successivi documenti progettuali predisposti durante la sua realizzazione. In particolare la Commissione di Collaudo verificherà la corrispondenza, anche in corso d'opera nei casi previsti dal codice degli appalti, di ogni elemento della fornitura ai requisiti richiesti (in quantità e qualità), e la funzionalità complessiva dei singoli progetti. Nel Capitolato Tecnico di ciascuna Azione sono indicate le specifiche operazioni di verifica da effettuare.

6. Le operazioni di verifica dovranno essere definite preventivamente in un Piano di verifica predisposto dalla Ditta e accettato dalla Commissione. In caso di non superamento, anche parziale, di tale verifica, la Ditta dovrà provvedere entro ulteriori 20 (venti) giorni solari a realizzare i servizi necessari e/o fornire quanto necessario per tale superamento.

Trascorso tale termine l'Amministrazione applicherà una penale pari a Euro 10.000,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora le penali raggiungano l'importo di Euro 400.000,00 l'Amministrazione si riserva di avvalersi sulla cauzione per il danno subito e di avviare contestualmente le procedure per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c., comma 2.

7. Le operazioni di verifica dovranno concludersi entro sessanta giorni dalla comunicazione di conclusione delle attività e delle forniture con l'invio all'Amministrazione appaltante della dichiarazione di conformità tecnico-amministrativo dell'appalto.

8. La Commissione nell'espletamento delle proprie attività potrà avvalersi del supporto della Commissione di Direzione dell'esecuzione dell'appalto di cui al precedente art. 16.

9. Qualora nell'ambito temporale di efficacia del presente contratto sia approvato il Regolamento attuativo/applicativo del Codice dei contratti pubblici, in forza di quanto previsto dall'art. 5 dello stesso, ed in tale complesso normativo risultino disposizioni volte a disciplinare le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, come previsto dall'art. 120, comma 1 del Codice medesimo, l'Amministrazione assume tale dato regolamentativo come riferimento per la propria attività di verifica sul servizio appaltato.

**Art. 27**

**(Verifiche in ordine all'adempimento, da parte dell'appaltatore, di obblighi fiscali e contributivi relativi alle risorse umane impegnate nell'esecuzione del contratto)**

1. L'Amministrazione provvede, nell'ambito di durata del contratto relativo al presente appalto, a verificare il mantenimento, da parte dell'appaltatore, dei requisiti generali, sia con riguardo a quelli inerenti la capacità a contrattare, sia con particolare riferimento agli obblighi di legge per lo stesso in ordine al personale, sul piano fiscale e contributivo-previdenziale.
2. In relazione a quanto previsto dal precedente comma 1, l'Amministrazione:
  - a) per la verifica della regolarità fiscale procede con specifiche interrogazioni delle anagrafi informatiche gestite dall'Agenzia delle Entrate e con eventuali richieste alla stessa;
  - b) per la verifica della regolarità contributiva (previdenziale ed assistenziale), procede alla richiesta del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC), secondo le modalità e le tempistiche previste dalla L. n. 266/2002 e dal D.Lgs. n. 276/2003, come sintetizzate nella Circolare INPS n. 92 del 26 luglio 2005.

**Art. 28**

**(Inadempimenti relativi a prestazioni oggetto del contratto - penalità - esecuzione in danno)**

1. In relazione all'esecuzione del presente contratto/appalto, con riferimento agli obblighi specifici e generali in esso determinati per l'appaltatore, qualora lo stesso non li adempia in tutto o in parte e per gli stessi sia rilevata l'effettiva inadempienza in base alla procedura disciplinata dai successivi commi da 2 a 4, l'Amministrazione applica specifiche penali, mediante addebito di una somma determinata nella misura pari al doppio del danno conseguente all'irregolarità/inadempienza relativa a quanto contrattualmente previsto, valutata dall'Amministrazione stessa di volta in volta e comunque definita per un valore relativo non superiore al 10% del valore complessivo del contratto.
2. La rilevazione degli inadempimenti può aversi, da parte dell'Amministrazione:
  - a) nell'ambito delle attività di verifica e di controllo sulla regolare esecuzione dell'appalto, disciplinate dal precedente art. 26;
  - b) a seguito di verifiche specifiche, dei servizi oggetto del presente appalto/contratto;
3. La contestazione dell'inadempienza è comunicata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dall'Amministrazione.
4. In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni l'Amministrazione procederà all'applicazione delle penali individuate al precedente comma 1.
5. Sono in ogni caso fatte salve le possibilità, per l'Amministrazione, di accertare e chiedere ristoro, anche in via giudiziale, all'appaltatore per maggiori danni dallo stesso causati mediante inadempimenti, nonché di risolvere il contratto per accertata gravità degli inadempimenti, come previsto dai successivi articoli 30 e 31.
6. Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione può commissionare ad altro qualificato soggetto, individuato con specifico provvedimento, l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
7. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, l'Amministrazione può rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

**Art. 29**

**(Vicende soggettive inerenti l'appaltatore incidenti sul rapporto contrattuale - Fallimento dell'appaltatore)**

1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle

comunicazioni previste dall'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal D.Lgs. n. 163/2006.

2. Nei sessanta (60) giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta (60) giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 3 si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della L. 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della L. 23 luglio 1991, n. 223.

5. Il fallimento dell'appaltatore comporta, ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, lo scioglimento in forza di legge del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

6. Qualora l'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

7. Qualora l'appaltatore sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'Amministrazione ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione del servizio/fornitura direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

#### **Art. 30** **(Cause di risoluzione del contratto)**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile l'Amministrazione può ritenere risolto il contratto nei seguenti casi:

- a) reiterati comportamenti che giustifichino l'applicazione di una penale e che si verificano più di n. 3 volte per la medesima ipotesi di inadempimento;
- b) reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di n. 3 volte e siano preceduti da comunicazione scritta;
- c) inosservanza, da parte dell'appaltatore, degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impegnati nell'appalto (anche con riferimento alle rilevazioni eseguite in applicazione dell'art. 27 del presente capitolato);
- d) il subappalto non autorizzato.

#### **Art. 31** **(Procedura per la risoluzione del contratto)**

1. A fronte di inadempimenti gravi da parte dell'appaltatore, con riferimento principale a quanto previsto dal precedente art. 30, l'Amministrazione può procedere alla risoluzione del contratto, previo esperimento, quando possibile e quando le circostanze ancora lo permettano, di diffida ad adempiere.



2. La risoluzione del contratto è comunicata dall'Amministrazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata e comporta con tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compresa la possibilità di affidare a terzi gli interventi in sostituzione dell'appaltatore stesso, dovendo comunque quest'ultimo concordare le modalità organizzative di subentro del nuovo soggetto gestore delle attività.

**Art. 32**  
**(Recesso unilaterale dell'Amministrazione)**

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del Codice civile, in qualunque tempo e fino al termine del servizio[, per motivi di pubblico interesse].
2. Il recesso è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2.
4. Qualora l'Amministrazione si avvalga della facoltà di recesso unilaterale, essa si obbliga a pagare all'appaltatore un'indennità corrispondente a quanto segue:
  - 4.1.) prestazioni già eseguite dall'appaltatore al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall'Amministrazione;
  - 4.2.) spese sostenute dall'appaltatore;
  - 4.3.) un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti (4/5) del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

**Art. 33**  
**(Cause ostative all'esecuzione dell'appalto e sospensione dell'appalto per volontà dell'Amministrazione - Recesso dell'appaltatore)**

1. Per ragioni di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa può sospendere l'esecuzione delle prestazioni relative al presente appalto per tutta la durata della causa ostativa.
2. Decorso un periodo di sei (6) mesi è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.
3. L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di sei (6) mesi senza che l'appaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.
4. L'Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'appaltatore la sospensione dell'esecuzione almeno ventiquattro (24) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

**Art. 34**  
**(Risoluzione in via transattiva di controversie inerenti l'esecuzione del contratto)**

1. La risoluzione delle controversie relative a diritti soggettivi ed inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto può essere definita dall'Amministrazione e dall'appaltatore, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 239 del Codice dei contratti pubblici, mediante transazione ai sensi dell'art. 1965 del Codice civile.
2. La proposta di transazione può essere formulata:
  - a) dall'appaltatore, per essere presentata all'esame del dirigente competente dell'Amministrazione;
  - b) dal dirigente competente dell'Amministrazione, per essere rivolta all'appaltatore, previa audizione del medesimo.
3. La transazione deve avere forma scritta, a pena di nullità.

**Art. 35**

**(Devoluzione delle controversie non risolvibili in via transattiva)**

1. La risoluzione delle controversie inerenti l'esecuzione del contratto relativo al presente appalto non rimediabili mediante transazione o accordo similare in base al precedente art. 34 è devoluta alla competenza del Foro di Napoli;
2. È comunque fatta salva la devoluzione esclusiva al giudice amministrativo di tutte le controversie riferibili alle fattispecie ed ai casi individuati dall'art. 244 del Codice dei contratti pubblici.

**Art. 36**

**(Stipulazione del contratto di appalto)**

1. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato entro sessanta (60) giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con l'aggiudicatario diverso termine in differimento.
2. Il contratto relativo al presente appalto è comunque stipulato non prima di trenta (30) giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del D.Lgs. n. 163/2006, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentano all'Amministrazione di attendere il decorso del predetto termine e che siano rese note con adeguate modalità, nonché precisate nel provvedimento di aggiudicazione.
3. Il contratto relativo al presente appalto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.

**Art. 37**

**(Spese relative alla stipulazione del contratto e registrazione del contratto)**

1. Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono a carico dell'appaltatore/aggiudicatario, con riferimento particolare:
  - a) all'assolvimento dell'imposta di bollo;
  - b) all'assolvimento dell'imposta di registro, per quanto stabilito dal successivo comma 2;
  - c) alla riproduzione del contratto e dei suoi allegati.
2. Il contratto relativo al presente appalto è soggetto a registrazione ad imposta fissa, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 10 e 11, nonché dalla Tariffa parte I, art. 11 del D.P.R. n. 131/1986.

**Art. 38**

**(Clausola di rinvio)**

1. Per quanto non disciplinato, indicato e precisato nel presente capitolato a fini di regolazione dei rapporti tra le parti e dei rispettivi obblighi od oneri, l'Amministrazione e l'appaltatore fanno riferimento alle disposizioni del Codice civile e di altre leggi vigenti per la disciplina di aspetti generali in materia di contratti, nonché alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti specificamente deputati a disciplinare i contratti pubblici.

**Art. 39**

**(Accettazione espressa di clausole contrattuali)**

1. Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 del Codice civile l'appaltatore approva specificamente tutte le clausole contenute negli articoli del presente capitolato.

IL RUP